

## VERBALE DI ACCORDO

EX ART. 22, PARTE TERZA, DEL C.C.N.L. DEL 21 DICEMBRE 2012 PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DELLE BCC/CRA

Il giorno 19 giugno 2018, in Palermo, presso la sede della Federazione Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo

tra

La Federazione Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo (di seguito per brevità anche "Federazione"), in persona del Presidente e Legale Rappresentante Sig. Salvatore Saporito, con l'assistenza della Commissione Sindacale Siciliana in persona di Francesco Canale, Concetta Tirrito, Antonino Maisano, Liborio Catalanotto, assistita dal Dr. Nicola Culicchia, Direttore Generale della Federazione Siciliana BCC, Ludovico Messina del servizio legale e giuslavoristico e sindacale e da Federcasse in persona del Dr. Domenico Ruggeri

e

La R.S.A. FIRST/CISL rappresentata dal Baldassare Mangiaracina, con l'assistenza delle Segreterie Regionali delle Organizzazioni sindacali:

FABI, rappresentata da Giuseppe Scelta;

FIRST/CISL, rappresentata da Gaetano Castagna, Carmelo Chiarelli, Germana Nicolosi;

FISAC/CGIL, rappresentata da Gioachino Guameri;

UILCA, rappresentata da Salvatore Li Castri

Premesso che

- a) la fase attuativa della riforma del Credito Cooperativo, con la prossima costituzione dei Gruppi Bancari Cooperativi, ha comportato una rinnovata valutazione sul posizionamento strategico di Federcasse e delle Federazioni locali;
- b) la Federazione, in previsione dei nuovi assetti, ha avviato da tempo una riflessione con tutti gli interlocutori di Sistema, valutando i profili strategici, funzionali e di sostenibilità occupazionale che la struttura associativa, a tendere, dovrà soddisfare;
- c) ultimato il processo deliberativo, in data 13 giugno la Federazione ha inviato agli Organismi sindacali in intestazione l'informativa ed il documento di sintesi di cui all'art. 22 parte terza del CCNL delle BCC/CRA, da intendersi qui integralmente riportata, a mezzo della quale illustrava il nuovo assetto organizzativo della Federazione stessa;
- d) le Parti si sono incontrate in data odierna;
- e) nel corso del predetto incontro, la Federazione ha fornito i chiarimenti ulteriori richiesti circa gli elementi che connotano il percorso di riposizionamento, con la conferma del proprio ruolo strategico nella rappresentanza generale degli interessi del Credito Cooperativo, nella tutela, presidio e sviluppo della identità bancaria mutualistica nonché



come l'interlocutore territoriale di tutti i soggetti del Credito Cooperativo insistenti nella regione Sicilia;

- f) La Federazione ha rappresentato l'evoluzione del modello organizzativo che, nel complesso, risulta informata alle seguenti direttrici con la continuità dei servizi a supporto delle seguenti attività:
- Tutela, rappresentanza di interessi e sviluppo cooperazione bancaria di prossimità;
  - Revisione cooperativa;
  - Promozione e diffusione della cultura e della tecnica bancaria mutualistica;
  - Consulenza giuslavoristica e sindacale;
  - Formazione.
- g) svolta la disamina dei complessivi aspetti riorganizzativi e di riposizionamento, il confronto tra le Parti si è sviluppato sul tema della tenuta occupazionale a ciò conseguente, con particolare riferimento alla rivisitazione di quei Servizi ed Uffici le cui funzioni, nel nuovo modello organizzativo, risultano oggetto di una più marcata razionalizzazione in ragione dell'attuazione della riforma e dell'attribuzione alle Capogruppo delle attività riconducibili all'analisi dei rischi, ai controlli, alla pianificazione strategica ed alla conformità normativa;
- h) in un'ottica di gestione sostenibile degli impatti occupazionali derivanti dal processo riorganizzativo, le ricadute sul personale della Federazione che il processo comporta possono essere ricondotte alle tre seguenti tipologie:
- Continuità del rapporto di lavoro presso la Federazione;
  - Passaggio in altre strutture di Sistema;
  - Prepensionamenti attraverso accesso all'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà BCC.
- i) si intende confermata la disponibilità della Federazione ad accogliere, negli anni 2018 e 2019, fino a 5 richieste volontarie di accesso alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo", per un periodo di permanenza massimo di 84 mesi;
- j) con riferimento al passaggio di personale della Federazione presso altri Enti o Società di Sistema, ICCREA BANCA ha formulato specifica disponibilità ad integrare sino a complessive 19 risorse, delle 22 in organico, nella maggior parte con competenze riconducibili al novero delle attività attribuite alle Capogruppo;

Tutto quanto innanzi premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate,

convengono quanto segue:

La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente Accordo; il presente Accordo ha validità dalla data odierna e sino al 31 dicembre 2019, salvo diverse decorrenze e scadenze espressamente di seguito previste.



## 1) Prepensionamenti - Assegno straordinario

Le Parti convengono di realizzare un piano di prepensionamento del personale attraverso l'accesso volontario alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo" previa risoluzione del rapporto di lavoro da realizzarsi nel corso degli anni 2018/2019.

Potranno accedere alle prestazioni straordinarie, complessivamente, 5 risorse che maturino i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche entro gli 84 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche secondo la disciplina prevista ai commi 234 e 237 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal D.M. n. 98998 del 3 aprile 2017, anche nel caso che la Federazione disponga, a proprio carico, il riscatto e/o la ricongiunzione di periodi contributivi progressi comunque fino ad un massimo di 84 mesi complessivi.

Nell'ambito del processo di esodo, il datore di lavoro esodante potrà disporre il riscatto e/o la ricongiunzione di periodi contributivi - come previsto ai commi 234 e 237 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal D.M. n. 98998 del 3 aprile 2017 - che consentano la maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche AGO, fino ad un massimo di 60 mesi.

### 1.1) Modalità di accesso alle prestazioni straordinarie

Il personale che maturerà entro la data del 31 dicembre 2026 i requisiti di tempo in tempo vigenti per il diritto alla pensione AGO di appartenenza, anche in forza di riscatto o ricongiunzione di cui al punto 1) che precede, potrà manifestare, irrevocabilmente, la volontà di accedere alle suddette prestazioni presentando alla Direzione apposita domanda, fino 31 dicembre 2018.

Gli accessi alle prestazioni straordinarie saranno realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019 ovvero dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti di accesso alle suddette prestazioni.

Il lavoratore che abbia presentato domanda di accesso alle prestazioni straordinarie, in uno, dovrà:

- 1) dare mandato di assistenza e rappresentanza al datore di lavoro per poter verificare la decorrenza della data di pensione e, richiedere l'estratto conto certificativo (ECOCERT) all'INPS ovvero, in alternativa, allegare il proprio estratto conto certificativo ECOCERT in originale emesso successivamente al 1° ottobre 2018;
- 2) segnalare la possibilità di riscatto o ricongiunzione di periodi contributivi.

Il criterio per individuare le risorse che accederanno al Fondo sarà la maggiore prossimità alla maturazione dell'accesso alla pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (minor periodo di permanenza al Fondo), così come previsto dall'art. 8, comma 2, del D.M. 20 giugno 2014, n. 82761. A parità di prossimità alla maturazione dell'accesso alla pensione, verrà privilegiata la richiesta che comporta un minor onere economico per il datore di lavoro e comunque le richieste dei lavoratori affetti da disabilità ai sensi della legge 104/92 o appartenenti alle categorie protette.

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per l'accesso alle prestazioni di cui al presente punto, avverrà attraverso la sottoscrizione di verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 66 del CCNL dirigenti o dell'art. 15 del CCNL per i Quadri Direttivi ed il personale delle aree professionali, secondo il modello convenuto tra le Parti ed allegato al presente Accordo (allegato).

Ai lavoratori che accederanno alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà", saranno riconosciuti, per tutto il periodo di fruizione dell'assegno straordinario:

- l'iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale, comprensivo della copertura Long Term Care;
- le medesime condizioni bancarie di tempo in tempo applicate al personale in servizio presso la Federazione per tutto il periodo di fruizione dell'assegno straordinario;
- Il corrispettivo economico dei versamenti a carico del datore di lavoro per la previdenza integrativa, da riconoscere in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Nel periodo di fruizione dell'assegno straordinario il lavoratore non potrà svolgere, in concorrenza con i Gruppi Bancari, Banche, Enti o Società del Sistema Credito Cooperativo, attività di lavoro subordinato o autonomo, per conto proprio o di terzi, in via diretta o mediata.

A tal fine i destinatari dell'assegno straordinario si impegnano, a comunicare tempestivamente al datore di lavoro esodante ogni tipologia di rapporto di lavoro eventualmente instaurato nel periodo di percezione dell'assegno straordinario.

Il personale che accederà alle prestazioni straordinarie, prima della risoluzione del rapporto di lavoro, procederà, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, alla fruizione, totale, delle ferie maturate e non fruito.

Qualora dovessero intervenire modifiche legislative dei requisiti di accesso alla pensione AGO che possano determinare conseguenze sull'applicazione di quanto previsto nel presente Accordo, le Parti, in assenza di interventi a tutela dei soggetti che già si trovino a percepire l'assegno straordinario dal Fondo di solidarietà, si impegnano ad incontrarsi per individuare soluzioni idonee a garantire a tali soggetti adeguate forme di prosecuzione del sostegno al reddito.

## **2) Premio di risultato 2018 e 2019 - Liquidazione Trattamento di Fine Rapporto**


La Federazione - in deroga alle previsioni di cui all'Allegato F al CCNL 21.12.2012 - riconoscerà ai lavoratori interessati al passaggio presso ICCREA BANCA, di cui in premessa, o altri soggetti del Sistema del Credito Cooperativo, ed in servizio presso detti Enti al momento dell'erogazione, il Premio di Risultato relativo all'esercizio 2017 e, pro quota, quello relativo all'esercizio 2018, per i mesi di servizio prestati nel corso dell'anno 2018 presso la Federazione, secondo la disciplina che sarà stabilita per il personale della Federazione stessa.

La Federazione, su richiesta dei lavoratori interessati - in deroga a quanto previsto dall'Allegato "D" al CCNL 21.12.2012 - si impegna a liquidare al personale che, ai sensi di legge, abbia accantonato il TFR in Azienda e che abbia maturato almeno 8 anni di servizio, una quota fino al 70% del Trattamento di Fine Rapporto accantonato.

Per i lavoratori coinvolti nelle cessioni del contratto di lavoro la richiesta dovrà pervenire in data antecedente agli effetti della cessione.


*Incontri di verifica*

Le Parti si incontreranno entro il mese di giugno 2019 per valutare gli effetti del presente Accordo.




Le parti, nel convenire quanto sopra, con la sottoscrizione del presente accordo confermano di aver assolto ad ogni obbligo di legge e di contrattazione collettiva in materia di informazione, consultazione e confronto, avendo espletato e concluso la procedura di cui all'art. 22, parte terza, del c.c.n.l. 21 dicembre 2012.





Federazione Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo



R.S.A. FIRST/CISI.



Le Segreterie Regionali delle Organizzazioni sindacali

FABI	FIRST/CISL	FISAC-CGIL	UILCA
			

Allegati:

verbale di conciliazione prestazioni straordinarie

Allegato all'Accordo collettivo del 19 giugno 2018

**COMMISSIONE NAZIONALE DI CONCILIAZIONE  
DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO**

**EX ART. 2113, COMMA 4, COD. CIV., NONCHÉ EX ART. 15 C.C.N.L. 21.12.2012 PER I QUADRI  
DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DELLE BCC/CRA / ART. 66 DEL C.C.N.L.  
22.5.2008 DEI DIRIGENTI DELLE BCC/CRA**

tra

La *Federazione siciliana delle BCC*, con sede in ....., in persona del Sig. ...., legale rappresentante pro tempore (nel prosieguo per brevità indicata anche come *Federazione*) assistita dalla *Federkasse* rappresentata dal Sig. .... (nel prosieguo per brevità indicata anche come la *Federazione italiana*);

e

il Sig. ...., nato a ....., Cod. Fisc. .... (nel prosieguo indicato anche come "il *Lavoratore*"), assistito dal Sig. .... nella qualità di rappresentante sindacale della .....  
Il giorno ..... si è riunita la Commissione di Conciliazione costituita ai sensi dell' art. 15, c.c.n.l. per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC/CRA del 21.12.2012, dell'art. 66 del c.c.n.l. dei dirigenti delle BCC/CRA del 22.5.2008 composta:


- dal sig ....., in rappresentanza della medesima Federazione;
  - dal sig ....., in rappresentanza della OS.....;
- i quali assumono la veste di conciliatori anche ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., alla presenza degli interessati.

Premesso che:

- il Sig. ...., ..... dipendente di ..... dal ..... con inquadramento..... ai sensi del *c.c.n.l. 21.12.2012/ c.c.n.l. dirigenti delle BCC/CRA* sopra citato, ha manifestato, come stabilito al punto 1 dell'Accordo collettivo del .....ex art. 22 parte terza CCNL delle BCC/CRA (di seguito "Accordo sindacale"), la propria volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro intercorrente con *Federazione siciliana delle BCC* per l'accesso del *Lavoratore* alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo" di cui al DM 82761/2014 (di seguito indicato come "Fondo");
- (da inserire in caso di pensionamento attraverso il riscatto/ricongiunzione di periodi assicurativi) in data ..... il lavoratore ha presentato istanza di ricongiunzione/riscatto di periodi contributivi pregressi (fino a 48 mesi) come previsto dal punto 1 dell'Accordo sindacale del ..... per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
- (eventuale) *Federazione siciliana delle BCC* ha ritenuto la permanenza del *Lavoratore* essenziale per le proprie necessità produttive ed organizzative, procrastinando la data di accesso alle suddette prestazioni al .....
- È intenzione delle parti risolvere definitivamente con il presente accordo ogni questione che fra le stesse possa essere pendente

ciò premesso le parti, informate dai conciliatori sul significato della conciliazione ai sensi degli artt. 2113, 4° comma, Cod. Civ. e 410, 411 e 412 c.p.c. e dell'art. 15 c.c.n.l. 21.12.2012/ dall'art. 66 del

Il sopraesposto atto è redatto su n. 3 fogli incluso il presente



c.c.n.l. dei dirigenti delle BCC/CRA del 22.5.2008, dichiarando, gli stessi Conciliatori, che i termini dell'intesa trascritta nel presente verbale coincidono integralmente con la volontà delle parti espressa nel corso del procedimento di conciliazione, convengono quanto segue:

1. La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Il Lavoratore e la *Federazione siciliana delle BCC* ....., come sopra rappresentate ed assistite, convengono di risolvere consensualmente il contratto di lavoro con effetti dal ..... da considerarsi ultimo giorno di permanenza in servizio.
3. Le parti convengono che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui al punto precedente è finalizzata all'accesso alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. 82761/2014 e successive modificazioni, (*eventuale*: col ricorso a quanto previsto ai commi 234 e 237 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal D.M. n. 98998 del 3 aprile 2017 in materia di riscatto o ricongiunzione di periodi contributivi con oneri a carico del datore di lavoro). Laddove, per cause non imputabili al lavoratore, l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà non potesse realizzarsi, la presente conciliazione deve intendersi priva di ogni effetto;
4. Il lavoratore accetta tutto quanto previsto al punto 1) dell'Accordo sindacale per l'accesso alle prestazioni straordinarie. Le parti si danno atto che, attesa la natura consensuale della risoluzione del rapporto di lavoro, non è dovuto il preavviso dell'una in favore dell'altra.
5. Nel periodo di percezione dell'assegno straordinario il lavoratore non potrà svolgere attività lavorativa in concorrenza con la *Federazione siciliana delle BCC*, ovvero con i Gruppi Bancari, Banche, Enti o Società del Sistema Credito Cooperativo, per conto proprio o di terzi, in via diretta o mediata. A tal fine il lavoratore si impegna a comunicare tempestivamente alla *Federazione siciliana delle BCC* ogni tipologia di rapporto di lavoro eventualmente instaurato nel periodo di percezione dell'assegno straordinario.
6. Entro la fine del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo, saranno corrisposti al Lavoratore il TFR maturato, il rateo della 13<sup>a</sup> mensilità dell'anno in corso e l'indennità sostitutiva delle eventuali ferie non godute e maturate.
7. Il Sig. .... rinuncia nei confronti di *Federazione siciliana delle BCC* ad ogni diritto derivante dai rapporti di lavoro pregressi e comunque nominati in premessa, diritti dovuti per qualsiasi causale e titolo sia di natura retributiva che risarcitoria ed aventi ad oggetto le richieste di cui alla premessa, nonché ad ogni altro diritto che a mero titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito si evidenziano: retribuzione; premi; incentivi, categoria professionale; inquadramento superiore, mansioni e loro effetti economici; compenso per ferie non godute nella parte eccedente il minimo di legge, per lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro, per lavoro festivo, notturno; riposi compensativi e loro godimento; festività soppresse o con riduzione d'orario; 13<sup>a</sup> mensilità; rivalutazione monetaria, interessi; diritti scaturiti da accordi sindacali; risarcimento di danni per dequalificazione professionale; risarcimento di danni ex artt. 2116 comma 2, 2043, 2087 c.c.; risarcimento di danni alla salute della specie del danno biologico, del danno da c.d. "mobbing", del danno esistenziale ed a qualunque altro danno, indennità o credito comunque riconducibile al pregresso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione.

8. Il Lavoratore, come innanzi rappresentato ed assistito, si impegna, con riferimento *al rapporto di lavoro intercorso*, a non proporre e/o a ritirare ove proposte, denunce, querele, ricorsi, istanze o reclami ecc. eventualmente in essere o dirette, in via esemplificativa e non esaustiva, all'Autorità Giudiziaria, ovvero a Istituti previdenziali, ispettivi, assicurativi, erariali e antinfortunistici, pena il risarcimento dei danni arrecati alle altre Parti del presente accordo e/o il rimborso di eventuali spese sostenute dalle stesse.
9. Le Parti come in epigrafe rappresentate ed assistite si danno atto di avere risolto, con l'esecuzione del presente accordo, ogni questione tra loro pendente e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra.

Letto confermato e sottoscritto.

....., li .....

Le Parti

Federazione siciliana delle BCC

Il Lavoratore

I Conciliatori

Federazione italiana delle BCC CRA

O.S.